

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Pagamento onorario professionisti
Contenuto	AZ. USL TOSCANA CENTRO / SIG.RA I.P. EREDI - QBE - PAGAMENTO COMPENSI AVV. FRANCESCO GRIGNOLIO

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC AFFARI LEGALI, AVVOCATURA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Direttore della Struttura	VOLPINI ROBERTA
Responsabile del procedimento	BROGI LAURA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.295,7	risarcimento sinistri responsabilità civile	3B070313	2024
9.346,38	risarcimento sinistri responsabilità civile	3B070313	2024
4.217,98	risarcimento sinistri responsabilità civile	3B070313	2024

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso:

che la signora P. I. nell’anno 2010 proponeva un’azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di Prato onde ottenere il risarcimento dei danni derivanti da presunta responsabilità sanitaria;

che il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 1101/2016, accoglieva la domanda condannando l’Azienda USL Toscana Centro al pagamento della somma, poi precettata, pari ad € 576.810,26 che veniva versata dall’Azienda mediante bonifico bancario in data 19.01.2018 alla Signora P. I.;

che l’Azienda USL Toscana Centro proponeva impugnazione e la Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza di primo grado, ordinando la restituzione di quanto percepito in forza della decisione appellata;

che nelle more del giudizio d’appello, in data 13.12.2018, la signora P. I. era deceduta, pertanto si erano costituiti in giudizio gli Eredi, *accettanti con il beneficio di inventario*, B.L.V. (coniuge) e B. B. (figlia), così che la sentenza d’appello condannava i medesimi alla restituzione, ma nei limiti di quanto percepito dall’eredità beneficiata della signora P. I.;

che dall’inventario redatto il 6.3.2019 dal Notaio Dott. L. B., risultava una complessiva consistenza ereditaria pari ad € 96.091,66, somma che è stata integralmente restituita dagli Eredi alla Azienda Sanitaria;

che avverso la sentenza d’appello gli Eredi della signora P. I. hanno proposto ricorso per Cassazione notificato il 2.11.2021, al quale ha resistito l’Az. USL Toscana Centro con controricorso notificato il 9.12.2021, a ministero dell’Avv. Francesco Grignolio;

che la Suprema Corte ha respinto il ricorso dei Sigg.ri B.L.V. e B.B., eredi della Sig.ra P.I., con ordinanza n. 17084/2024;

che, pertanto, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze è divenuta definitiva;

Preso atto

che la signora P. I. ha ricevuto in data 19.01.2018 la somma di € 576.810,26, versata sul conto corrente alla medesima intestato, mentre alla data del suo decesso, il 13.12.2018, di tale somma non è stata trovata traccia nel predetto conto corrente, che presentava un saldo creditore di € 5.066,79, né nei conti correnti intrattenuti con altri istituti di credito, né è stata data contezza delle polizze assicurative intrattenute con compagnie assicurative;

che nel verbale di inventario di eredità beneficiata, gli eredi (marito e figlia), al rituale interpellato da parte del notaio, hanno genericamente risposto “*di non conoscere che vi sia stato altro a descrivere e di non sapere direttamente o indirettamente che non sia stato inventariato alcun bene caduto nella suddetta successione*”;

che era evidente interesse dell’Azienda procedere al tentativo di recuperare le somme pagate alla Sig.ra P.I. ma non inventariate;

che, pertanto, l’Azienda incaricava l’Avv. Francesco Grignolio di procedere ad azione di recupero nei confronti dell’erede superstite;

che, con sentenza n. 166/2024 il Tribunale di Prato rigettava la domanda proposta da parte dell’Az. USL Toscana Centro per il recupero di quanto corrisposto alla Sig.ra P.I.;

che l’Azienda ha ritenuto opportuno procedere ad impugnare la sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Prato, confermando, anche per il secondo grado di giudizio, l’incarico all’Avv. Francesco Grignolio, già a conoscenza dei fatti di causa;

Dato atto

che in data 19/07/2022 l'Avv. Grignolio faceva pervenire n. 3 progetti di notula per il pagamento dei seguenti importi:

- € 1.295,70, comprensivo di accessori di legge, a titolo di saldo per la proposizione di controricorso nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione, definito favorevolmente per l'Azienda;
- € 9.346,38, comprensivo di accessori di legge, a titolo di saldo per la causa di primo grado instaurata per il recupero delle somme pagate dall'Azienda alla Sig.ra P.I. e non presenti nell'inventario dei beni ereditari redatto a seguito del decesso della medesima per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
- € 4.217,98, comprensivo di accessori di legge, per le fasi di studio e introduttiva relative alla proposizione di impugnazione della sentenza n. 166/2024 emessa dal Tribunale di Prato, tutt'ora pendente;

Ritenuto

che sussistono i presupposti per procedere al pagamento dei suddetti progetti di notula in quanto redatti con l'applicazione dei criteri descritti nella delibera del DG 981/16;

Preso atto altresì

che il Direttore della SOC Affari Legali, Avvocatura e gestione del Contenzioso Avv. Roberta Volpini nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Laura Brogi in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali, Avvocatura e gestione del Contenzioso;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di liquidare in favore dell'Avv. Francesco Grignolio le seguenti somme:
 - € **1.295,70**, comprensivo di accessori di legge, a titolo di saldo per la proposizione del controricorso nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione presentato dagli eredi della Sig.ra I.P. e concluso favorevolmente per l'Azienda;
 - € **9.346,38**, comprensivo di accessori di legge, a titolo di saldo relativamente alla causa di primo grado instaurata per il recupero delle somme pagate dall'Azienda alla Sig.ra P.I. e non presenti nell'inventario dei beni ereditari;
 - € **4.217,98**, comprensivo di accessori di legge, per le fasi di studio e introduttiva relative alla proposizione di impugnazione della sentenza n. 166/2024 emessa dal Tribunale di Prato;
2. di imputare la somma complessiva di € **14.860,06** al conto economico 3B070313 "Risarcimento sinistri responsabilità sinistri" del Bilancio 2024;
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
SOC AFFARI LEGALI, AVVOCATURA E
GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Avv. Roberta Volpini

